



ORDINANZA N. 191 DEL 08/07/2025

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Il Sindaco

VISTO il D.lgs.n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.228 del 25 maggio 2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n.39, con il quale si stabilisce, fra l’altro che: dal 15 giugno al 30 settembre anno 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;

VISTO il D.lgs.n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n.39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n.7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

VISTO il D.lgs.n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la nota prot.n.50047 del 23/06/2025, della Prefettura di Roma – Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, avente per oggetto “Attività antincendio boschivo per il 2025 (AIB 2025). Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti.”;



COMUNE DI TIVOLI

VISTA la nota prot. n. 50047 del 23/06/2025, della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12, avente per oggetto “*Campagna estiva antincendio boschivo 2025.*”;

CONSIDERATO che al fine di condurre la campagna AIB 2025, Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, approvato con DGR 25.05.2023, n. 228, pubblicata sul BURL ordinario n. 44 del 01.06.2023, è stata adottata una prima Ordinanza sindacale n.158 del 09/06/2025;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n.39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n.7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

### **ORDINA**

#### **I) Divieti**

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R.n.29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

## **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della L.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

## **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**





Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L.353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art.92, comma I, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

#### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

A tal fine si rimanda all'Ordinanza sindacale n.158 del 09/06/2025;

#### **6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma I, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

#### **7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**

A tal fine si rimanda all'Ordinanza sindacale n.158 del 09/06/2025;

### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

#### **8) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il



terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

### **9) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### **10) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### **11) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **12) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n.228 del 25 maggio 2023 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS.n.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre



COMUNE DI TIVOLI

entro 120 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:**

ENTI	RECAPITO TELEFONICO
V.V.F.	115
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113
Emergenza Ambientale	1515
Emergenza Sanitaria	118
Sala Operativa Regionale - Protezione Civile (numero verde)	803 555
Sala Operativa Centro Funzionale Regionale (numero verde)	800 27 65 70
Comando della Polizia Municipale	0774/453501

### Dispone

Infine che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale;
- Inserita nel sito istituzionale del Comune di Tivoli;
- Trasmessa agli Enti specificati in calce.

### ENTI:

<b>ACEA ATO2 SPA</b>  Sede legale Piazzale Ostiense n.2  <a href="mailto:acea.spa@pec.aceaspa.it">acea.spa@pec.aceaspa.it</a>	00154	ROMA	PEC
---	-------	------	-----



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





COMUNE DI TIVOLI

<b>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</b>  Via Alberto Bergamini n.50  <a href="mailto:autostradepperlitalia@pec.autostrade.it">autostradepperlitalia@pec.autostrade.it</a>	00159	ROMA	PEC
<b>ENEL</b>  DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA - MEDIO APPENNINO- NUCLEO DI ROMA  Via Ostiense n.92  <a href="mailto:enelspa@pec.enel.it">enelspa@pec.enel.it</a>	00154	ROMA	PEC
<b>FERROVIE DELLO STATO</b>  DIVISIONE INFRASTRUTTURA DI ROMA – UNITÀ TERRITORIALE SUD-EST  Via Volturmo n.58  <a href="mailto:segreteriaacdafs@pec.fsitaliane.it">segreteriaacdafs@pec.fsitaliane.it</a>	00158	ROMA	PEC
<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>  Via Ombrone n.2  <a href="mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it">e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it</a>	00198	ROMA	PEC
<b>TERNA SPA - RETE ELETTRICA NAZIONALE</b>  Via Egidio Galbani, n.70  <a href="mailto:info@pec.terna.it">info@pec.terna.it</a>	00156	ROMA	PEC
<b>ASA TIVOLI SPA</b>  Via Trevio n.9  <a href="mailto:direzione@pec.asativolispa.it">direzione@pec.asativolispa.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>ATER - PROVINCIA DI ROMA</b>  Via Ruggero Di Lauria n.28  <a href="mailto:aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it">aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it</a>	00192	ROMA	PEC



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

**ISTITUZIONI E FORZE DELL'ORDINE:**

<b>Prefettura di Roma</b>  Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico  Via IV novembre n.119/a  <a href="mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it">protocollo.prefrm@pec.interno.it</a> - <a href="mailto:prot.civile.prefrm@pec.interno.it">prot.civile.prefrm@pec.interno.it</a>	00187	ROMA	PEC
<b>CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>  Via Di Villa Phamphili n.84  <a href="mailto:protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it">protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it</a>	00152	ROMA	PEC
<b>CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO</b>  Via Paterno n.2  <a href="mailto:polonomentano.roma@cert.vigilfuoco.it">polonomentano.roma@cert.vigilfuoco.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>COMMISSARIATO P.S.</b>  Largo Salvo D'acquisto, 20  <a href="mailto:dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it">dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it</a> - <a href="mailto:dipps172.5800@pecps.poliziadistato.it">dipps172.5800@pecps.poliziadistato.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI TIVOLI</b>  Via Aldo Moro  <a href="mailto:trm21281@pec.carabinieri.it">trm21281@pec.carabinieri.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>CARABINIERI COMANDO STAZIONE BAGNI DI TIVOLI</b>  Via Vittorio Alfieri 1  <a href="mailto:trm22542@pec.carabinieri.it">trm22542@pec.carabinieri.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>POLIZIA LOCALE CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DISTACCAMENTO TERRITORIALE TIVOLI</b>  Via Maremmana Inferiore, Km. 0,300 - Località Ponte Lucano	00010	TIVOLI (RM)	PEC



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) - [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)





COMUNE DI TIVOLI

<a href="mailto:poliziale@pec.cittametropolitanaroma.it">poliziale@pec.cittametropolitanaroma.it</a>			
<b>SETTORE IX POLIZIA LOCALE TIVOLI</b>  Via Monte Vescovo n. 2  <a href="mailto:ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it">ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC

**ASSOCIAZIONI:**

<b>ASSOCIAZIONE VOLONTARI RADIO SOCCORSO TIVOLI</b>  Via Montevescovo n.2  <a href="mailto:avrst@pec.libero.it">avrst@pec.libero.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO</b>  Via Montevescovo n.4  <a href="mailto:protcivilegostivoli@pec.libero.it">protcivilegostivoli@pec.libero.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC
<b>VOLONTARI VALLE ANIENE ASSOCIATI</b>  Via Tiburtina n.246/A  <a href="mailto:valleaniene@pec.it">valleaniene@pec.it</a>	00019	TIVOLI (RM)	PEC

Tivoli, li 08/07/2025

IL SINDACO  
MARCO INNOCENZI



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





COMUNE DI TIVOLI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 2747 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 191 del 08/07/2025

**Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi**

Dell'Ordinanza 191 del 08/07/2025, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 08/07/2025

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.

---



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) - [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)

